

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1127)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARCORA, VENANZETTI, ANTONICELLI, ARIOSTO, ARNONE, BRUNI, DE VITO, DE ZAN, FARABEGOLI, GATTO Vincenzo, GENOVESE, MAZZEI, PIRASTU, RIPAMONTI e SIGNORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1973

Modifica all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 15 dicembre 1972, n. 772, stabilisce all'articolo 3 che il Ministro della difesa deve decidere sulle domande di ammissione ai benefici della legge nel termine di sei mesi dalla presentazione della domanda. Nessun termine è invece previsto per il distacco degli ammessi a prestare il servizio sostitutivo civile presso quegli enti e organizzazioni ai quali, in attesa dell'istituzione del Servizio civile nazionale, dovranno essere assegnati gli obiettori di coscienza, come tali riconosciuti, che abbiano appunto optato per il servizio sostitutivo civile.

Appare di tutta evidenza come sia necessario evitare che gli obiettori, dopo aver visto accolta la loro domanda, attendano un tempo indefinito in attesa di assolvere al loro obbligo, anche con forte pregiudizio per il loro inserimento nell'attività lavorativa. Ciò è inoltre in chiaro contrasto con quanto previsto per i cittadini che prestano servizio militare, i quali normalmente conoscono con anticipo, in base ai manifesti di leva e di chiamata, il periodo nel quale saranno chiamati alle armi. Si tenga oltretutto presente

che gli obiettori dovranno svolgere il loro servizio per un periodo di tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.

I primi obiettori, la cui domanda è già stata accolta, sono stati posti in congedo provvisorio senza alcuna comunicazione circa la data in cui saranno destinati a compiere il servizio sostitutivo civile. Tra l'altro, alcuni di essi prestano già da tempo, volontariamente, un servizio civile presso enti e comunità senza alcun riconoscimento del loro servizio e del loro stato.

Per questi motivi, con il presente disegno di legge, si propone di aggiungere un quarto comma all'articolo 5 della legge n. 772, fissando in 30 giorni, dalla data del decreto del Ministro della difesa che accoglie la domanda, il termine entro il quale deve avvenire il distacco dell'obiettore presso gli enti previsti dallo stesso articolo 5. L'eventuale tempo trascorso oltre tale termine deve, evidentemente, essere computato in diminuzione del periodo prescritto per il servizio sostitutivo civile o completamento dello stesso.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 722, è sostituito dal seguente:

« I giovani ammessi ai benefici della presente legge devono prestare servizio militare non armato, o servizio sostitutivo civile, per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare le norme regolamentari relative all'attuazione della presente legge.

Qualora l'interessato opti per il servizio sostitutivo civile, il Ministro della difesa, nell'attesa dell'istituzione del Servizio civile nazionale, distacca gli ammessi presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela e incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con gli enti, organizzazioni o corpi presso i quali avviene il distacco.

Il distacco degli ammessi a prestare il servizio sostitutivo civile presso gli enti di cui al precedente comma deve aver luogo entro 30 giorni dalla data del decreto del Ministro della difesa di accoglimento della domanda. In ogni caso il tempo trascorso oltre questo termine sarà computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio sostitutivo civile o a completamento dello stesso ».